



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (BONINO)

e dal Ministro dell'interno (ALFANO)

di concerto con il Ministro della giustizia (CANCELLIERI)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola, in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	20
Analisi di impatto della regolamentazione AIR	»	24
Disegno di legge	»	27
Testo dell'Accordo	»	29

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la cooperazione di polizia per la lotta alla criminalità transnazionale ed al terrorismo. La definizione dell'Intesa si è resa necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale in materia di sicurezza ben strutturata e maggiormente corrispondente alle attuali esigenze dei due Paesi, rafforzando le relazioni bilaterali tra l'Italia e l'Angola per lo sviluppo e la tutela di interessi strategici in quella area geografica.

In particolare, l'Accordo regola la cooperazione tecnica e la reciproca assistenza nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico (articolo 1).

L'Atto individua nei Ministeri dell'Interno dei due Paesi le autorità competenti per l'attuazione dell'Accordo (articolo 2) e specifica i settori della cooperazione (articolo 3). In particolare le Parti collaborano nella prevenzione, lotta e investigazione della criminalità nelle seguenti aree: il crimine organizzato transnazionale, il traffico illecito di stupefacenti e delle sostanze psicotrope, la tratta di persone ed il traffico illecito di migranti, il traffico illecito di armi e la prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali.

L'Intesa stabilisce le modalità di collaborazione tra i due Paesi indicandone gli strumenti quali lo scambio delle informazioni sulle tipologie di reati e sulle organizzazioni criminali ed il loro «*modus operandi*», sulle organizzazioni dei gruppi terroristici operanti

nei rispettivi territori e sulle persone che ne fanno parte.

Anche le tecniche investigative e specialistiche, utilizzate per il contrasto della criminalità, e le procedure di formazione dei funzionari di polizia preposti alle attività di cooperazione costituiscono oggetto di scambio di informazione.

Si prevede, inoltre, la collaborazione per l'adozione delle misure necessarie per coordinare l'esecuzione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza. L'Atto pattizio contiene anche un riferimento alla cooperazione per l'identificazione e la riammissione di cittadini in posizione irregolare (articolo 4).

L'Accordo disciplina, quindi, i requisiti formali e sostanziali delle richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata (articolo 5), i casi di rifiuto, qualora l'esecuzione dell'assistenza possa compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale (articolo 6). L'Intesa stabilisce, poi, la tempistica dell'esecuzione delle richieste, in modo che sia assicurata la sua efficacia, e la verifica dei risultati (articolo 7).

Nell'Accordo sono contenute disposizioni per garantire un'adeguata tutela nella trattazione delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 8).

È prevista la possibilità di tenere riunioni bilaterali e consultazioni per migliorare la cooperazione (articolo 9).

L'atto pattizio dispone sulla ripartizione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo, con particolare riferimento alle spese ordinarie e straordinarie connesse alla trattazione della richiesta di

assistenza, nonché delle spese di missione per la partecipazione alle riunioni (articolo 10).

L'Intesa prevede, infine, la lingua ufficiale di comunicazione (articolo 11), gli

strumenti per la soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto (articolo 12) e la definizione delle procedure per la sua entrata in vigore (articolo 13).

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'accordo internazionale di cooperazione in materia di sicurezza ed ordine pubblico tra il Governo della Repubblica di Angola e il Governo della Repubblica Italiana, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

Si precisa che relativamente agli articoli che prevedono scambi di esperienze si è provveduto a quantificare gli oneri tenendo presente la prassi internazionale secondo la quale il Paese ospitante sostiene i costi di alloggio.

Il calcolo della diaria giornaliera è stato effettuato come segue: tab. b Angola (gruppo IV) € 104,90 ridotta del 20% (ai sensi della L.248/06) euro 83,92 ridotta di un quarto poiché viene corrisposto l'alloggio, pari ad euro 62,94; oneri giornalieri (62,94 - 51,65) € 11,29; lordizzazione eccedenza di 51,65 (11,29*1,58) euro 17,83; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 5,83; totale diaria giornaliera per singolo operatore: euro 68,77.

Al personale dirigente delle Forze di Polizia viene applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) - gruppo III, al personale appartenente ai ruoli dei direttivi (funzionari) delle Forze di Polizia viene applicata la tabella b) - gruppo IV. Non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale Colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto ininfluenza ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza;

Art. 4, lett. d)

Le parti contraenti prevedono tra le forme di collaborazione anche lo scambio di informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia con la possibilità di concordare attività addestrative congiunte. Al riguardo, sarà attivato un corso di formazione all'anno a beneficio di cinque funzionari della Polizia dell'Angola, per la durata di una settimana.

costo di una settimana

- oneri vitto (€16,00 a persona colazione compresa presso mensa x 7gg x 5 frequentatori)	€ 560,00
- oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€15,49 x7gg.x 5 frequentatori)	€ 542,15
- copertura sanitaria (€150,87 a persona x 5 frequentatori)	€ 754,35
- docenze (€ 46,48, per ora x 36 ore lezione)	€ 1.673,28
- materiale didattico (€ 40 a persona x 5 frequentatori)	€ 200,00
-interpretariato per la docenza (€ 309,60 al giorno x 7gg.)	€ 2.167,20
Totale	€ 5.896,98

Si precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'Amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Art. 4, lett. d)

Le parti concordano che la collaborazione nella prevenzione, lotta e investigazione della criminalità si effettuerà anche attraverso lo scambio di esperti. Si prevede, pertanto, per due volte all'anno, l'invio in missione in Angola di tre unità di personale direttivo appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia, per sette giorni.



Lo scambio di esperti prevede solo l'invio di personale italiano in Angola e non viceversa. Seppur l'art.4, lettera d) seconda parte, non esclude espressamente l'invio di personale dell'Angola nel nostro Paese, in relazione all'esecuzione degli scambi, di cui alla presente disposizione, per ragioni operative, si prevede solo l'invio di dipendenti italiani (tale modalità si presenta di sovente negli accordi di cooperazione tra l'Italia e altri Paesi, soprattutto extraeuropei);

costo di una missione in Angola

- diaria giornaliera (68,77 x 3 unità 7gg.)	€ 1.444,17
- biglietti aerei A/R	€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 150,00
Totale	€ 4.594,17
Costo totale per n. 2 missioni (€ 4.594,17 x 2)	€ 9.188,34

Art. 4, lett. g)

Le parti contraenti si impegnano a collaborare anche tramite l'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza. In tal caso si prevede di espletare due operazioni l'anno mediante l'impiego di due unità di personale direttivo appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia per tre giorni e di tre unità di personale direttivo appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia per sette giorni.

costo di una missione di 2 unità per tre giorni in Angola

- diaria giornaliera (€68,77 x 2 unità x 3gg.)	€ 412,62
- biglietti aerei A/R	€ 2.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 100,00
Totale	€ 2.512,62

costo di una missione di 3 unità per sette giorni in Angola

- diaria giornaliera (€68,77 x 3 unità x 7gg.)	€ 1.444,17
- biglietti aerei A/R	€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 150,00
Totale	€ 4.594,17
costo totale per n. 2 missioni (€ 2.512,62 + € 4.594,17)	€ 14.213,58

Art. 4, lett. j)

Le parti contraenti si impegnano a collaborare anche tramite l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione. Tale attività non comporterà oneri aggiuntivi rispetto a quelli che il Ministero dell'Interno già sostiene in conformità con le vigenti disposizioni di legge per l'esecuzione di provvedimenti di allontanamento adottato nei confronti dei cittadini stranieri entrati clandestinamente in Italia o, comunque rintracciati in posizione irregolare sul territorio dello Stato. Pertanto, l'accordo prevede solo una collaborazione tra i due Paesi volta a semplificare le procedure di riammissione e nessun nuovo onere.

Le attività ivi previste sono già contemplate e svolte in base alla legislazione vigente.

Art. 5, ed art. 7

L'Accordo prevede che la cooperazione avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Parte. Per tale attività non sembra potersi quantificare alcun onere finanziario aggiuntivo rispetto all'attività che già viene espletata dal Servizio per la Cooperazione



Internazionale di Polizia, atteso che lo scambio informativo, attraverso il canale Interpol (art. 5, punto 5) è attivo nell'arco delle 24 ore, sette giorni su sette e che nell'accordo opera, in ogni caso, una clausola di salvaguardia che prevede consultazioni (art. 10, punto 1) o rifiuto di assistenza (art. 6, punto 2) tra le Parti in caso di spese notevoli o straordinarie.

Le attività ivi previste sono già contemplate e svolte in base alla legislazione vigente.

Art. 8

Le parti prevedono di proteggere e tutelare la riservatezza dei dati oggetto dell'accordo, a tal riguardo non sono previsti oneri aggiuntivi atteso che le comunicazioni avvengono attraverso i canali criptati Interpol.

Art. 9

Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione. Ai sensi dell'articolo 10, punto 2 del presente Accordo, i costi delle riunioni e dell'alloggio sono sostenuti dalla Parte Ricevente, mentre le spese di viaggio dei delegati sono sostenute dalla Parte Inviante. Si prevede che le riunioni si terranno alternativamente in Italia e in Angola, che la delegazione italiana sarà composta da tre componenti con qualifica dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia, che la delegazione angolana che si recherà in Italia sarà composta anch'essa da 3 componenti e che la durata delle riunioni non dovrebbe superare i quattro giorni.

Il calcolo della diaria giornaliera è stato effettuato come segue: tab. b Angola (gruppo III) € 112,52 ridotta del 20% (ai sensi della L.248/06) euro 90,01 ridotta di un quarto poiché viene corrisposto l'alloggio, pari ad euro 67,51; oneri giornalieri (67,51 - 51,65) € 15,86; lordizzazione eccedenza di 51,65 (15,86*1,58) euro 25,06; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 8,19; totale diaria giornaliera per singolo operatore: euro 75,71.

costo delle riunioni da tenersi in Italia

-una colazione di lavoro per cinque persone (tre delegati stranieri e due italiani, per un costo di € 70,00 a persona) *3gg.	€ 1.050,00
-due buffet per dieci persone (tre delegati stranieri e sette italiani, per un costo di € 150,00 a buffet) * 3 gg.	€ 900,00
-albergo (€ 150,00x 3 notti x 3 delegati stranieri)	€ 1.350,00
Totale	€ 3.300,00

costo della delegazione italiana in Angola

- diaria giornaliera ridotta di un quarto (€75,71 x 3unità x 4gg.)	€ 908,52
- biglietti aerei A/R	€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 150,00
Totale	€ 4.058,52

Si precisa che la delegazione italiana in Angola sarà composta da soli tre delegati italiani. Per le riunioni in Italia, la delegazione italiana sarà composta, durante la riunione di lavoro, da due delegati italiani e tre stranieri, mentre per il buffet si prevede l'aggiunta di 5 unità esclusivamente di rappresentanza. L'articolo 9 prevede lo svolgimento di riunioni per la durata di quattro giorni, tuttavia i costi sono stati considerati per tre giorni in considerazione del tempo legato al viaggio. I prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto. Per quanto concerne i costi dei buffet e colazioni di lavoro e ogni altro costo si assicura che l'onere complessivo comprenderà l'aumento IVA disposto a far data dal 1° ottobre 2013.



Art. 10

Per le spese notevoli, trattandosi di spese straordinarie ed eccezionali non predeterminabili nel quantum e che si verificheranno solo eventualmente, si provvederà, ove necessario, con un ulteriore provvedimento legislativo recante adeguata quantificazione ed idonea copertura finanziaria.

Oneri complessivi dell'accordo

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 32.598,90 in cifra tonda 32.599,00 quando le riunioni si tengono in Italia (2014), ed euro 33.357,42 in cifra tonda 33.357,00, quando le riunioni si tengono in Angola, a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del D.L. 223/2006 che riduce del 20% l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30% sulla stessa, prevista dall'art. 3 del R.D. del 3 giugno 1926 n. 941.

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

F. 9 GFN 2014



RELAZIONE TECNICA - RIEPILOGO EFFETTI																			
SALDO NETTO DA FINANZIARE																			
Art.	Comma	DESCRIZIONE EFFETTI	Spese / entrate	Spoliziale	2014	2015	2016	Impendio annuo a regime	anno terminale	importo complessivo	FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO					
											2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
1.00	2.00		4.00	5.00	5,00	7,00	2,00	3,00	10,00	11,00									
		ONERI																	
		Tipologia (autonizzazione, tetto di spesa, onere valutato)																	
4.00		Oneri a carico dello Stato	3		15085,32	15085,32	15085,32	9950,00	9950,00	15085,32	15085,32	15085,32	15085,32	15085,32	15085,32	15085,32	15085,32	15085,32	15085,32
		Oneri a carico di enti e scambi di esperti	3																
4.00		Operazioni sotto copertura	3		14213,58	14213,58	14213,58	9950,00	9950,00	14213,58	14213,58	14213,58	14213,58	14213,58	14213,58	14213,58	14213,58	14213,58	14213,58
9.00		Riunioni bilaterali	3		3900,00	4058,52	3900,00	9950,00	9950,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00	3900,00
		TOTALE ONERI			32598,90	39357,42	39358,90			32598,90	39357,42	39357,42	32598,90	39357,42	39357,42	32598,90	39357,42	39357,42	32598,90
		COPERTURE																	
		Fondo speciale di parte corrente MAE	5	A	32598,90	39357,42	32598,90			32598,90	39357,42	39357,42	32598,90	39357,42	39357,42	32598,90	39357,42	39357,42	32598,90
		TOTALE COPERTURE			32598,90	39357,42	32598,90			32598,90	39357,42	39357,42	32598,90	39357,42	39357,42	32598,90	39357,42	39357,42	32598,90
		EFFETTI COMPLESSIVI SU SALDI	5	A	32598,90	39357,42	32598,90			32598,90	39357,42	39357,42	32598,90	39357,42	39357,42	32598,90	39357,42	39357,42	32598,90



SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Amministrazione competente

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero Affari Esteri

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

	NUMERO
Schema Decreto Legge	
Schema Disegno di Legge	X
Atto Parlamentare	
Schema Decreto Legislativo	
Schema D.P.R.	

D)

	NUMERO	PROPONENTE
Emendamento		
Subemendamento		

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

Articolo	Comma



PER LA COPERTURA:

Articolo	Comma

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

Articolo	Comma

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato (se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni VI e III)

SI	NO
	x



SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo 4 lettera d

Le parti concordano che per lo scambio di informazioni si organizzeranno due riunioni in Angola ed un corso di formazione a beneficio dei poliziotti stranieri.

A) Descrizione sintetica dell'articolo 4 lett.g

Al fine di coordinare le tecniche investigative si prevede l'invio in missione due volte l'anno di funzionari della polizia italiana in Angola.

A) Descrizione sintetica dell'articolo 5

Al fine di attuare la cooperazione le parti si impegnano ad organizzare incontri e scambio di esperienze.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	NO X
----	------

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

diaria di missione all'estero - applicazione del decreto 13 gennaio 2003 del MEF e delle leggi indicate in appendice - biglietti aerei e pernottamento sulla base dei prezzi tipo vigenti

C. 2)

Metodologia di calcolo

calcoli logico - matematici secondo gli elementi in possesso dell'Amministrazione

e/c

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione



Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II

Tabella 2

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

Articolo Comma.....	Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016						A regime	Anno terminato
	Corrente			c/cap.			Corrente			c/cap.			Corrente			c/cap.				
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.					
Art. lettera d		-15.085,32					-15.085,32							-15.085,32						
Art. 4 lettera g		-14.213,59					-14.213,59							-14.213,59						
Art. 8		-3.300,00					-4.058,02							-3.300,00						
Totale effetti finanz. negativi		-32.598,90					-33.357,42							-32.598,90						
Totale effetti finanz. positivi																				
Totale generale effetti finanz. negativi																				
Totale generale effetti finanz. positivi																				

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma.....	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime	Anno terminato
	Corrente	c/cap.		Corrente	c/cap.		Corrente	c/cap.			
Totale effetti finanz. negativi											
Totale effetti finanz. positivi											

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (risparmi entrato o nuovo o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.



Tabella 2 bis
RIPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

Articolo Comma	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Anno 4			Anno 5		
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.
Saldo effetti finanz. negativi															
Saldo effetti finanz. positivi															
Saldo generale effetti finanz. negativi															
Saldo generale effetti finanz. positivi															

Articolo Comma	Anno 6			Anno 7			Anno 8			Anno 9			Anno 10		
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.
Saldo effetti finanz. negativi															
Saldo effetti finanz. positivi															
Saldo generale effetti finanz. negativi															
Saldo generale effetti finanz. positivi															

1. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese), devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno
 opposto.



**SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-32.599,00	-33.357,00	-32.599,00

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi speciali	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
-------------------	-----------	-----------	-----------

Tabella A

Ministero Affari Esteri	32.599,00	33.357,00	32.599,00
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			

Tabella B

Ministero XYZ			
Ministero XYZ			
Ministero XYZ			

--	--	--	--

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Totale riduzione autorizzazioni di spesa			
--	--	--	--

C) Nuove o maggiori entrate

Legge	Articolo	Comma	Anno 1	Anno 2	Anno 3

Totale Nuove o maggiori entrate			
---------------------------------	--	--	--

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	32.599,00	33.357,00	32.599,00
---------------------------------	------------------	------------------	------------------



**PER GLI ONERI A CARICO DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
--	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minori spesa per il bilancio dell'Ente

-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
--------------------------	--	--	--



SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Tale sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Descrizione sintetica

La previsione di spesa è soggetta alle oscillazioni derivanti da eventuali aumenti delle diarie di missione, nonché dei costi delle docenze e delle spese connesse all'organizzazione dei corsi.



SEZIONE V**EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Completata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore			
Indebitamento netto			

Note:

--



TIMBRO DI VERIFICA DELLA
RELAZIONE TECNICA, DATA E FIRMA
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO
STATO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Titolo: Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Ministero dell'interno - Ufficio Affari legislativi e Relazioni Parlamentari.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'Intesa, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare la cooperazione di polizia e assicurare la reciproca assistenza per contrastare e reprimere la criminalità transnazionale organizzata ed il terrorismo. In particolare l'Accordo individua i settori di cooperazione bilaterale per la prevenzione e la lotta alla criminalità che interessano le seguenti fattispecie delittuose: il crimine organizzato transfrontaliero, il traffico illecito delle sostanze stupefacenti e psicotrope, la tratta di persone ed il traffico di migranti, il traffico illecito di armi da fuoco, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo.

L'Accordo si propone di attuare una proficua collaborazione attraverso lo scambio sistematico di informazioni sulle tipologie di reati e sulle organizzazioni criminali ed il loro "modus operandi", sulle normative e tecnologie di lavoro. E' prevista l'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza.

L'obiettivo è dunque l'implementazione della collaborazione bilaterale tra i due Paesi per prevenire e reprimere la criminalità organizzata e in generale rafforzare le relazioni tra l'Italia e l'Angola per lo sviluppo e la tutela di interessi strategici in quella area geografica.

La collaborazione è fondamentale per la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Più nello specifico, si richiama la legge 16 marzo 2006 n. 146, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, con particolare riferimento all'articolo 9, che disciplina le "operazioni sotto copertura".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'Atto non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.



4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri), è necessaria una legge di ratifica.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano progetti pendenti.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

PARTE - II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta che sono in corso procedure di infrazione in materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di cooperazione Internazionale nella lotta contro il crimine Organizzato, nonché delle Convenzioni contro la Criminalità organizzata transnazionale e i Protocolli Aggiuntivi contro il traffico di migranti per terra, mare o aria e contro la tratta di



esseri umani, in particolare donne e bambini, firmato a Palermo rispettivamente il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica Italiana ed il 13 dicembre 2000 dalla Repubblica di Angola, nonché le Risoluzioni e Convenzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite contro il terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Nulla da rilevare

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da rilevare

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. E', inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'intesa medesima.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistenti.



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistenti

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistenti.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non si prevedono atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013 - G.U. 12 aprile 2013, n. 86)

Titolo: Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Referente: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno

SEZIONE I: IL CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

La necessità di collaborare al contrasto dei reati commessi alla criminalità organizzata transnazionale, al terrorismo, al traffico illecito di stupefacenti, alla tratta di persone ed al traffico di migranti, al traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi ha determinato la necessità di stipulare il presente Atto pattizio, in mancanza di un altro accordo quadro di riferimento tra l'Italia e l'Angola.

Il mutamento dello scenario internazionale richiede, infatti, una intensificazione della cooperazione tra le forze di polizia per il contrasto dei reati sopradescritti. Vi è, infatti, il rischio che, per effetto del crescente sviluppo economico, l'Angola potrebbe costituire un forte richiamo per le varie organizzazioni criminali.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione di polizia per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale in atto tra i due Paesi e rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo l'apertura per lo sviluppo, nell'ambito delle relazioni bilaterali italo-angolane, di nuove prospettive di collaborazione con l'Angola e con altri Paesi e in un'area geografica di particolare interesse strategico.

Ulteriore obiettivo è quello anche di fornire uno scambio formativo - professionale tra i due Paesi, valorizzando le esperienze specifiche a vantaggio della qualità investigativa delle rispettive Forze di polizia.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

Nell'Accordo sono disciplinate le modalità di attuazione della collaborazione, che prevedono, tra le altre, quali forme applicative, lo scambio delle informazioni, lo scambio di esperti, l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative, le attività di formazione, nonché l'identificazione e la riammissione di cittadini in posizione irregolare.

Le richieste di assistenza costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo persegue. In particolare, tale verifica verrà effettuata durante le consultazioni periodiche tra i rappresentanti delle autorità competenti all'applicazione dell'accordo.

Come ulteriore indicatore si potrà anche considerare l'esito delle eventuali attività di cooperazione di polizia poste in essere in esecuzione dell'Accordo stesso



D) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari diretti dell'Accordo sono le Amministrazioni e le strutture nazionali, già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame.

SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

I negoziati per la definizione di un Accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Angola hanno avuto inizio nel mese di gennaio 2009, su iniziativa delle autorità angolane, interessate ad avviare un rapporto di cooperazione in materia di sicurezza più incisivo con l'Italia.

I negoziati sono stati condotti da rappresentanti del Dipartimento della Pubblica sicurezza attraverso i canali diplomatici ed il testo conclusivo dell'Accordo è stato firmato in occasione della visita del Ministro dell'Interno *pro tempore* in Angola, il 19 aprile 2012 a Luanda.

SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

E' stata valutata l'opzione zero, ma non è stata ritenuta congrua, in quanto l'Accordo intende favorire la cooperazione tra i due Paesi al fine di rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità, non esistendo, attualmente, analogo accordo tra l'Italia e l'Angola.

SEZIONE IV: OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non sono state valutate opzioni alternative alla stipula dell'Accordo, in quanto, pur non esistendo altri accordi di analoghi contenuti con l'Angola, esso ricalca accordi già stipulati con altri Paesi, che hanno già dimostrato, nella pratica, la netta diminuzione dei reati connessi alla criminalità organizzata transnazionale. La stipula dell'Accordo è stata pertanto ritenuta la soluzione ottimale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazioni.

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli organismi dei due Paesi destinatari dell'Accordo, preposti al contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale, in quanto viene definito un quadro giuridico adeguato per le finalità del trattato bilaterale, quale cornice entro la quale viene svolta la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza. Presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi e per la comunità internazionale, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Non sono individuabili o stimabili gli effetti, diretti e indiretti, dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.



C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

Non sussistono oneri informativi e relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione.

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione, in quanto le materie e gli istituti in esso previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo sono specificati nell'articolo relativo alla copertura finanziaria del disegno di legge di ratifica.

SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento regolatorio, che attiene prioritariamente alla materia di sicurezza pubblica, potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale di polizia nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo internazionale.

SEZIONE VII: LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

- per la Repubblica Italiana, il Ministero dell'Interno;
- per la Repubblica di Angola, il Ministero dell'Interno.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

L'Accordo non prevede particolari forme di informazione e pubblicità e, comunque, allo stesso verrà data pubblicità tramite i siti web delle Amministrazioni coinvolte.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'Interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo con la verifica diretta, tramite i propri Uffici interessati, sia sullo scambio delle informazioni sia sulle attività espletate.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'Accordo consente ad entrambi i Paesi la possibilità di respingere le richieste di collaborazione o assistenza previste nell'accordo, qualora queste possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese o altri interessi nazionali di primaria importanza.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero dell'Interno si procederà alla relazione della verifica di dell'impatto regolatorio, che terrà conto degli esiti di valutazione delle consultazioni periodiche bilaterali e della verifica delle effettive richieste di assistenza, svolte dai rappresentanti delle autorità competenti dei due Paesi per l'applicazione dell'Accordo, nonché degli eventuali risultati conseguiti in sede di attività di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata nelle sue varie forme.



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 32.599 per l'anno 2014 e in euro 33.357 a decorrere dall'anno 2015, ad anni alterni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ANGOLA

IN MATERIA DI

SICUREZZA ED ORDINE PUBBLICO



Preambolo

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Angola (di seguito denominate "Parti");

CONSAPEVOLI delle ripercussioni negative che il crimine ha sull'ordine pubblico e sulla sicurezza nonché sul benessere dei propri cittadini;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale fra le autorità di polizia nella lotta contro la criminalità e il terrorismo;

RICHIAMANDO la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990 in tema di Cooperazione Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato nonché le Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope adottate dalle Nazioni Unite, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale e i Protocolli Aggiuntivi contro il Traffico di Migranti per Terra, Mare o Aria, la Trattata di Esseri Umani, in particolare donne e bambini, firmato a Palermo rispettivamente il 12 dicembre 2000 dalla Repubblica Italiana e il 13 dicembre 2000 dalla Repubblica di Angola, nonché le pertinenti risoluzioni e convenzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite contro il Terrorismo adottate sotto l'egida delle Nazioni Unite;

NEL RISPETTO del principio di sovranità e uguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti fra i due Paesi;

CONCORDANO quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di regolare la cooperazione tecnica e reciproca nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico.

Articolo 2

AUTORITA' COMPETENTI

(1) Le autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente Accordo sono:

(a) per il Governo della Repubblica Italiana, il Ministero dell'Interno;

(b) per il Governo della Repubblica di Angola, il Ministero dell'Interno.

(2) Le Parti collaborano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito del diritto e degli obblighi internazionali, nonché della legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione Europea.



Articolo 3

SETTORI DI COOPERAZIONE

- (1) Le Parti collaborano nella prevenzione, lotta e investigazione della criminalità nelle seguenti aree:
- (a) crimine organizzato transnazionale;
 - (b) produzione, traffico e contrabbando di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
 - (c) tratta di persone e traffico illecito di migranti;
 - (d) traffico illecito di armi da fuoco, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico;
 - (e) formazione del personale.
- (2) Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione e repressione degli atti terroristici in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei rispettivi Paesi e con gli obblighi internazionali, comprese le pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il presente Accordo non pregiudica il rispetto degli obblighi discendenti in capo all'Italia dalla partecipazione all'Unione Europea.

Articolo 4

MODALITA' DI COOPERAZIONE

Le Parti, al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 3 del presente Accordo e in conformità con la propria legislazione nazionale, si impegnano a collaborare tramite:

- (a) lo scambio delle informazioni sui reati e sulle organizzazioni criminali, il loro *modus operandi*, le strutture e i contatti, che rivestono un interesse per entrambe le Parti;
- (b) lo scambio delle informazioni sui gruppi terroristici operanti nei rispettivi territori e sulle persone ad essi collegate, nonché sulle attività svolte;



- (c) lo scambio delle informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici per combattere il crimine, comprese le informazioni sull'analisi e le strategie di contrasto;
- (d) lo scambio delle informazioni sulla formazione dei funzionari di polizia e sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto della criminalità, con la possibilità di concordare scambi di esperti e attività addestrative congiunte;
- (e) lo scambio e l'analisi delle informazioni sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e sui metodi di produzione e fabbricazione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti, comprese le modalità di occultamento, nonché sulle principali tecniche di analisi;
- (f) lo scambio di informazioni di carattere operativo finalizzato all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività collegate al traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, luoghi e metodi di produzione e mezzi utilizzati dai trafficanti, nonché delle tecniche di occultamento;
- (g) l'adozione delle misure necessarie al fine di coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate, le operazioni sotto copertura e di sorveglianza;
- (h) lo scambio delle informazioni sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di esseri umani e il traffico illecito di migranti attraverso le frontiere;
- (i) lo scambio delle informazioni sui passaporti e sugli altri documenti di viaggio, sui visti e sui timbri di ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi;
- (j) l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in situazione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione;
- (k) l'elaborazione di un protocollo applicativo contenente le modalità operative per una migliore attuazione della disposizione di cui al punto precedente;
- (l) l'esecuzione delle richieste di assistenza previste nell'articolo 5;
- (m) lo scambio di altre informazioni che l'Autorità competente di una Parte ritenga siano di interesse per l'Autorità dell'altra Parte.



Articolo 5**RICHIESTE DI ASSISTENZA**

- (1) La cooperazione nell'ambito del presente Accordo avrà luogo sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'Autorità competente interessata o su iniziativa dell'Autorità competente che ritiene che detta assistenza sia di interesse per l'altra Autorità competente.
- (2) Le richieste di assistenza sono presentate per iscritto. In caso di emergenza le richieste possono essere fatte oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
- (3) La richiesta di assistenza formulata o confermata ai sensi del n.2 di questo articolo dovrà essere firmata dal responsabile dell'organismo richiedente o dal suo sostituto e convalidata con timbro dell'ente richiedente.
- (4) Tutte le richieste di assistenza dovranno contenere:
 - (a) il nome dell'organismo della Parte che richiede assistenza ed il nome dell'organismo della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
 - (b) informazioni dettagliate sul caso;
 - (c) lo scopo e il motivo della richiesta;
 - (d) una descrizione dell'assistenza richiesta;
 - (e) qualsiasi altra informazione che possa contribuire all'effettiva esecuzione della richiesta.
- (5) La cooperazione può anche essere effettuata attraverso i consueti canali Interpol.

Articolo 6**RIFIUTO DELL'ASSISTENZA**

- (1) L'assistenza prevista nel presente Accordo può essere respinta totalmente o in parte se l'Autorità competente richiasta ritiene che l'esecuzione della richiesta possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi nazionali fondamentali oppure che sia in contrasto con la legislazione nazionale vigente o con i propri obblighi internazionali.



- (2) L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'Autorità competente della Parte richiesta.
- (3) Qualora possibile, la Parte richiesta, prima di prendere una decisione sul rifiuto dell'assistenza richiesta nell'ambito del presente Accordo, si consulta con l'Autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza può essere fornita alle condizioni imposte dall'Autorità richiesta.

La Parte richiedente deve rispettare le condizioni per le quali l'assistenza è concessa.

- (4) All'Autorità competente richiedente vengono notificati per iscritto il totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta e i motivi su cui si basa tale rifiuto.

Articolo 7

ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

- (1) L'Autorità competente richiesta adotta tutte le misure atte a garantire la sollecita e completa esecuzione delle richieste. Di regola, la richiesta dovrà essere espletata entro i trenta giorni seguenti, a decorrere dalla sua ricezione.
- (2) L'Autorità competente richiedente sarà informata immediatamente di qualsiasi circostanza che impedisce l'esecuzione della richiesta o ne causa un ritardo considerevole.
- (3) Se l'esecuzione della richiesta non rientra tra i poteri dell'Autorità competente richiesta, quest'ultima provvede a darne immediata notifica all'Autorità competente richiedente.
- (4) L'Autorità competente richiesta può chiedere tutte le informazioni complementari che ritiene necessarie alla adeguata esecuzione della richiesta.
- (5) L'Autorità competente richiesta informa - al più presto - l'Autorità competente richiedente dei risultati relativi all'esecuzione della richiesta.



Articolo 8**LIMITI RELATIVI ALL'UTILIZZO
DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI**

- (1) Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani.
- (2) I dati personali e, in particolare, le informazioni riservate scambiate fra le Parti, in conformità con la legislazione interna delle Parti in materia di dati e informazioni, sono protetti in virtù degli stessi criteri che si applicano ai dati nazionali.
- (3) Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali scambiati ai sensi del presente Accordo conforme a quello assicurato dall'altra Parte e adotta le necessarie misure tecniche e organizzative per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione non autorizzata, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzato o da qualsiasi altro tipo di trattamento. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
- (4) Le informazioni e i documenti forniti da un'Autorità competente ai sensi del presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, se non previo consenso dell'Autorità competente che li ha forniti.
- (5) A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, se la raccolta o il trattamento successivo degli stessi contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
- (6) Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie ad evitare che siano utilizzati in maniera errata, comprese in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati.
- (7) Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati trasmessi all'altra Parte o da essa ricevuti ai sensi del presente Accordo sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.



Articolo 9

RIUNIONI E CONSULTAZIONI

- (1) Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorità Competenti possono, ove necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di migliorare la cooperazione.
- (2) Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Angola.

Articolo 10

SPESE DERIVATE DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

- (1) Le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta nei termini del presente Accordo sono sostenute dalla Parte Richiesta, salvo diverso accordo scritto; se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e il modo in cui saranno sostenute le spese.
- (2) Salvo diverso accordo, i costi per le riunioni e per l'alloggio sono sostenuti dalla Parte Ricevente, mentre le spese di viaggio dei delegati sono sostenute dalla Parte Inviante.

Articolo 11

LINGUE

Le autorità competenti, nell'ambito del presente Accordo, usano il portoghese e l'italiano come lingue di comunicazione.

Articolo 12

COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia tra le Parti che derivi dall'interpretazione o attuazione del presente Accordo sarà composta amichevolmente mediante consultazioni e trattative attraverso i canali diplomatici.



Articolo 13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica scritta con cui ognuna delle parti comunica all'altra, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto adempimento delle rispettive procedure interne.


Articolo 14

DISPOSIZIONI FINALI

- (1) Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di cinque (5) anni, automaticamente rinnovabili per uguali e successivi periodi, salvo che sia denunciato attraverso i canali diplomatici da una delle due Parti, con un preavviso di sei (6) mesi.
- (2) Le Parti potranno, d'accordo tra loro, apportare al presente Accordo modifiche ed emendamenti, che saranno predisposti in protocolli separati. Tali protocolli entreranno in vigore secondo le procedure qui stabilite e saranno parte integrante del presente Accordo.
- (3) La denuncia del presente Accordo non avrà conseguenze su nessuno dei programmi o dei progetti in corso.
- (4) Le Parti si impegnano ad attuare l'Accordo in buona fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti - debitamente autorizzati dai rispettivi Governi - hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, ciascuno in italiano e portoghese, i cui testi fanno ugualmente fede.

FATTO a *Lusanda* il giorno *19* di *aprile* dell'anno *2012*



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI ANGOLA



